

**N. R.G. 2570/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2570/2024** promossa da:

**E.L.D.**, C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. M. D. D., domicilio eletto presso lo studio di questi in ... pec ...

**ATTORE**

contro

**P.I. S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. ..., rappresentata e difesa dall'Avv. K. S., domicilio eletto presso lo studio di questi in ... - pec ...

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.

Parte attrice - accertata la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, buona fede e informazione da parte di P.I. S.p.A. condannare la stessa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale per un importo pari a quello che avrebbe ottenuto in sede di liquidazione ovvero per un importo totale di € 13.500,00 (€ 10.000,00 capitale investito oltre le maggiorazioni del 35% previsto dal BFP a titolo di interessi e, quindi, pari ad € 3.500,00 al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50% fino al settimo anno), o nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre gli ulteriori interessi legali maturandi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza del buono, ovvero a partire dal 01/01/2010, sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.

Parte convenuta - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del Buono Postale fruttifero di cui è causa e di qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni; nel merito: respingere le domande, tutte, avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda di parte attorea e

pagina 1 di 5



conseguentemente condannare P.I. Spa, limitare quanto dovuto al solo valore del Buono Fruttifero Postale, senza applicazione di rivalutazione e interessi in quanto non dovuti.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente giudizio era azionato da E.L.D. per chiede il risarcimento danni in violazione del principio di correttezza buona fede e diligenza professionale per mancata consegna in data 13.11.2002 del Foglio Informativo Analitico da parte di P.I. Spa nella vendita con l'intermediario P.I. SpA al momento della sottoscrizione per l'acquisto di buoni fruttiferi per euro 10.000,00 nominali. Lamentava l'attore a fondamento della domanda risarcitoria come questo comportamento omissivo non ha consentito all'acquirente di conoscere l'intervenuta prescrizione decennale del diritto.

Si costituiva la difesa convenuta eccependo come intervenuta la prescrizione del diritto e il rigetto della domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.

In sede di prima udienza ritenuta la causa già istruita in quanto incentrata su questioni documentali e non essendo avanza alcuna richiesta istruttoria di prova orale, il G.I. concedeva i termini ex art. 189 cpc, alla successiva udienza il G.I. rimetteva la causa a decisione.

Risulta pacifico che il buono postale fruttifero oggetto del contenzioso emesso in data 13.11.2002 appartiene alla tipologia "A TERMINE" serie "AA5", cui era riconosciuto un rendimento lordo pari al 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione del titolo; non tutti i buoni presenta la stessa durata per l'incasso maggiorato del rendimento annunciato.

Considerata l'emissione del titolo al 13.11.2002 questo vedeva una scadenza al 13.11.2009 a cui seguiva il decorso del termine di prescrizione decennale fino al 14.11.2019.

La domanda avanzata dalla difesa attrice è volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno causato nel non avere ricevuto al momento dell'acquisto il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra cui il termine entro il quale esercitare la prestazione contenuta nei documenti quindi il decorso del termine prescrizionale. Va subito rilevato che le questioni sollevate dalla parte attrice attengono quindi alle modalità di vendita dei prodotti e dunque al rapporto instaurato tra la parte attrice e P.I. S.p.A. e in tal senso non risulta prescritta la domanda avanzata nei riguardi della convenuta per la condotta tenuta in sede di mancata completa informativa di quanto venduto. Il termine dies a quo deve partire da quando la parte ha avuto contezza del danno patito. All'evidenza tale termine inizia a decorre dal giorno indicato di accesso all'ufficio postale fine, luglio 2023, per richiede il pagamento di buoni di cui la parte aveva il convincimento



della loro esigibilità. Convincimento che risulta generato in modo errato per colpa addebitabile al venditore incaricato presso l'ufficio postale.

Va riconosciuto che l'onere della prova sulla circostanza di avere adempiuto all'obbligo di "consegnare" all'acquirente nella operazione di vendita il foglio informativo incombeva sulla parte convenuta in quanto specifico obbligo assunto dal venditore. La difesa convenuta non ha assolto a tale onere non portando in giudizio alcuna prova documentale o orale che acclarasse tale adempimento.

Tale foglio, deputato a contenere il regolamento della vendita doveva essere consegnato al cliente in quanto esplicativo della natura e della durata del prodotto venduto.

In tal senso viene rilevato come l'art. 3 del Decreto Ministeriale del Tesoro del 19/12/2000 prevede espressamente al primo comma per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, peraltro al primo comma dell'art. 6, P.I. spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

Non deve sfuggire la circostanza che anche dal titolo non si legge alcuna indicazione di termini prescrizionali per l'incasso.

Tale omissione ha impedito all'acquirente di conoscere la reale natura del prodotto acquistato.

Tale consegna rappresentava un obbligo espresso che garantiva la completa informazione prodromica all'acquisto e tale obbligo non risulta essere stato osservato dal venditore.

In tal senso deve riconoscersi una responsabilità in capo a soggetto intermediario preposto alla vendita dei buoni ed è dunque dovuto un risarcimento in favore della parte acquirente.

La giurisprudenza richiamata dalla difesa convenuta non risulta conferente al caso specifico in quanto non viene avanzata domanda volto al pagamento del titolo, ma condanna al risarcimento del danno per un comportamento negligente nella fase di formazione della volontà a acquistare.

L'obbligo di completa informativa doveva essere garantito prima della manifestazione dell'intenzione di acquistare, la mera consegna del titolo non sopperisce minimamente all'obbligo di



informativa riportata nel prodotto medesimo di “consegna” del foglio, né un accesso ex posto fatto in G.U. poteva comunque sanare il vizio della volontà già espressa.

Il termine usato di “consegna” all’evidenza non può portare a ritenere comunque garantito il diritto di informativa dell’acquirente ad una semplice informativa resa dall’ascolto della voce del venditore o anche dalla lettura di avvisi posti in Ufficio. In tal senso anche le eventuali affissioni in Ufficio, peraltro non provata, o la illustrazione verbale del prodotto da parte dell’incaricato alla vendita, anch’essa non provata nel caso de quo non posso in alcuna misura essere considerati validi surrogati alla consegna del “foglio illustrativo”.

Non può non comprendersi come laddove è stata prevista la “consegna” del foglio e non la semplice illustrazione dei prodotti volevasi consentire in ragione della importanza e della natura del prodotto una lettura approfondita e attenzionata del documento e non il mero ascolto di notizie che possono di fatto essere rese in modo frammentario e/o incompleto.

Riguardo al quantum del danno va rilevato che sicuramente l’attore deve vedersi rimborsare il costo dei prodotti che a causa del decorso del tempo e dell’avvenuta scadenza del buono, non per sua colpa come sopra illustrato, risultano ormai non rimborsabili dall’ente erogatore; a tale costo, sempre a titolo di danni, vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, ma queste due specifiche voci vanno calcolate dalla domanda di pagamento alle P.I. sino all’effettivo pagamento. Il danno patito non può essere in alcuna misura ancorato a quella che era un’aspettativa di redditività del titolo, peraltro ignorata laddove la stessa difesa attrice riferisce di non avere avuto conoscenza approfondita delle condizioni applicate all’acquisto del prodotto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ritenersi fondata la richiesta degli attori relativa al rimborso del prezzo pagato e al riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda avanzata di pagamento alle P.I. fino al suo effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, trova giustificazione nella liquidazione sul compenso di avvocato una riduzione rispetto ai richiamati parametri tabellari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



accerta la responsabilità della parte convenuta nel non avere fornito le informazioni richieste ex contratto e per l'effetto condanna la convenuta a pagare a titolo di risarcimento danni la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda di richiesta fino all'effettivo pagamento.

Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap ed euro 253,00 per esborsi.

Pescara, 29.1.2026.

Il GOT

dott. Anastasio Morelli

